

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789**  
**Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il comma 1 dell'articolo 4 della citata l.r. 12/2005, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;
- il comma 10 dell'art. 4 della l.r. 5/2010 statuisce che «le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettabilità a VAS»;
- il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/2005;

Premesso altresì che la Giunta Regionale:

- a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati, con proprio atto n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS» ha proceduto alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la «Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351»;
- in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato le «Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)»;
- in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato il «Recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli»;
- in data 10 novembre 2010, atto n. 9/761 ha approvato la «determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

Dato atto che la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - «Norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale»:

- all'articolo 4 comma 10 dispone che relativamente ai procedimenti finalizzati «all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettabilità a VAS»;
- all'articolo 14 comma 5 dispone che la Giunta regionale definisca «i criteri e le modalità per l'integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA»;

Dato atto inoltre che in data 21 novembre 2011, a seguito di parere favorevole della Commissione del Consiglio regionale,

la Giunta regionale ha approvato il Regolamento regionale 21 novembre 2001, n.5 «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale)»;

Ritenuto opportuno definire i criteri di coordinamento connessi alla procedura dell'Accordo di Programma (AdP) a valenza territoriale per la parte afferente: a) la VAS per la valenza urbanistica pianificatoria dell'AdP; b) la VIC - Valutazione di incidenza, nel caso d'interferenza dell'Adp con i siti della Rete natura 2000; c) la Verifica di Assoggettabilità a VIA;

Visto il documento Allegato 1) avente ad oggetto «Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010), elaborato dalla DG Territorio e Urbanistica in collaborazione con la DG Ambiente Energia e Reti, ritenuto meritevole di approvazione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, art.34 «Accordi di Programma»;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n.2 «Programmazione negoziata regionale»;
- il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 » pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 187 - 11 agosto 2010;
- il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n.56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO - Valorizzazione e governance del territorio, OS 20.1. Governo del Territorio come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. n. 465 del 5 agosto 2010;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare il documento Allegato 1) avente ad oggetto «Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)»;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

----- • -----

**Criteria per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)***Dicembre 2011***1.0 Premessa****2.0 La Verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS**

- 2.1 L'articolo 4 della l.r. 5/2010
- 2.2 La procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA
  - La procedura di riferimento
  - Il contenuto dello studio preliminare ambientale
  - La fase di informazione
  - Il campo di applicazione
- 2.3 La procedura di VIC
  - La procedura di riferimento
  - Il contenuto dello Studio di Incidenza
  - La fase di informazione
  - Il campo di applicazione
- 2.4 La procedura di VAS negli Accordi di programma a valenza territoriale
  - La procedura di riferimento
  - Il contenuto del rapporto ambientale
  - La fase di informazione
  - Il campo di applicazione

**3.0 VAS - VIC - Verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS**

- 3.1 Il procedimento coordinato
- 3.2 Il contenuto degli studi
  - Rapporto Ambientale
  - Studio di incidenza
  - Rapporto preliminare ambientale

**Allegato**

Schema Adp 1 - procedimento coordinato valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale

## 1.0 Premessa

La normativa comunitaria prevede l'obbligo di sottoporre piani e programmi a diverse tipologie di valutazioni ambientali, anche contemporaneamente, qualora si presentino alcune specifiche condizioni (Direttiva 2001/42/CE per la VAS, Direttiva 92/43/CEE per la Valutazione di incidenza, Direttiva 85/337/CE, 97/11/CE e 2003/35/CE per la VIA).

In modo specifico la Direttiva 2001/42/CE richiama la necessità di non duplicazione delle informazioni e la semplificazione delle procedure.

Nelle considerazioni premesse alla direttiva è testualmente specificato che, "qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria". L'Art. 11, comma 2, della Direttiva stabilisce inoltre che "per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione".

Nel recepimento della Direttiva a livello statale il tema è considerato in alcuni articoli del d.lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni:

- all'art. 10 - vengono dettate norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti (vale la pena in questo ambito ricordare quanto previsto dal comma 4, che individua come esempio di "integrazione procedurale" il fatto che la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS);
- all'Art. 11, comma 4 - la VAS deve essere "effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni".
- all'Art. 19, comma 2 - laddove si sottolinea come nel caso di P/P "per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato".

## 2.0 La Verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS

### 2.1 L'articolo 4 della l.r. 5/2010

Dopo aver individuato le basi giuridiche che supportano il coordinamento procedurale a livello Comunitario e Statale è indispensabile fare altrettanto a livello di Regione Lombardia.

*L'articolo 4 della l.r. 5/2010 sulla VIA, recante "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", comprende due fattispecie:*

al comma 10 - relativamente ai procedimenti finalizzati "all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS";

al comma 11 - si prevede che "la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.

Tale possibilità è lasciata alla discrezionalità dell'autorità procedente che può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi.

### 2.2 La procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA

La procedura di riferimento

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è disciplinata dall'articolo 6 della l.r. 5/2010 sulla VIA, recante "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti". Il procedimento è schematizzato in apposito diagramma di flusso pubblicato sul sito SILVIA. Il campo di applicazione della Verifica di assoggettabilità alla VIA è definito dall'allegato B della l.r. 5/2010.

Il contenuto dello studio preliminare ambientale

Relativamente al procedimento di assoggettabilità VIA, il contenuto del documento può essere dedotto dall'esame dell'ALLEGATO V al d.lgs. 152/06 s.m.i. - "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20":

#### 1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e disturbi alimentari;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

#### 2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- a) zone umide;
- b) zone costiere;
- c) zone montuose o forestali;
- d) riserve e parchi naturali;
- e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- g) zone a forte densità demografica;
- h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
- i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

### 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

### 2.3 La procedura di Valutazione di incidenza (VIC)

La procedura di riferimento

La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:

- a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;
- b) negli altri casi, prima dell'approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.

Il contenuto dello Studio di Incidenza

Il contenuto della Studio di Incidenza è disciplinato dalla Direttiva come recepita decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sue modifiche d'integrazioni:

#### 1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarità con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

#### 2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER .

Lo Studio Inoltre, ai sensi della d.G.R. 14106/2003 , deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.

La relazione dovrà in particolare:

1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal sito o siti di rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell'intervento del piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area;
2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, la zona interessata dalle previsioni del piano, anche con una analisi critica relativa alla realtà della situazione ambientale del sito, precisando se in relazione al tipo di intervento vi sono zone intorno ad esso che potrebbero subire effetti indotti;
3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici;
4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.);
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano-progetto è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto.

La relazione di incidenza del piano sui Siti Natura 2000 dovrà essere redatta da professionisti con esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico - ambientale.

E' opportuno che lo Studio di Incidenza contempli anche il rapporto tra il p/p e la Rete Ecologica Regionale (art.3ter l.r. 86/83). La funzione primaria di connettività ecologica propria della RER è infatti strettamente legata al buono stato di conservazione di Rete Natura 2000 in termini di biodiversità.

Lo Studio di Incidenza dovrà quindi analizzare gli elementi della RER presenti e/o prossimi all'area di intervento, con riferimento alle indicazioni fornite dal documento "Rete Ecologica Regionale" approvato con d.G.R. 10962/2009 e analizzarne la relazione con le previsioni di intervento.

In presenza di considerazioni di maggior dettaglio relative alla Rete Ecologica Provinciale o Comunale, lo Studio di Incidenza dovrà tenerne conto, anche al fine di elaborare eventuali proposte mitigative.

#### La fase di informazione

Le modalità di consultazione del pubblico sono individuate, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., dall'autorità competente all'approvazione del piano.

#### Il campo di applicazione

Ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., la procedura di Valutazione di Incidenza si applica ai piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti, e agli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

#### 2.4 La procedura di Valutazione ambientale (VAS) negli Accordi di programma a valenza territoriale La procedura di riferimento

Con proprio atto del 27 dicembre 2007, n. 8/6420, la Giunta regionale ha approvato la "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS, modificata dalla successiva deliberazione in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110 e 30 dicembre 2009, atto n. 10971 mediante la quale è stato approvato "il recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", come modificato con d.G.R. del 10 novembre 2010, n. 9/761 - "determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971".

Tale atto approva il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE - COMPORANTE VARIANTE URBANISTICA (Allegato 11) al quale si fa riferimento.

La verifica di Assoggettabilità a VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali di cui alla d.C.R. 351/2007, come specificati nel citato allegato e sono così articolati:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. deposito documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

La VAS dell'AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali (d.C.R. 351/2007), come specificati nel citato allegato e sono così articolati:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione dell'ipotesi di AdP della relativa variante urbanistica e del Rapporto ambientale;
4. deposito e messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. messa a disposizione del pubblico di una proposta di "ipotesi di AdP";
8. formulazione parere motivato finale;
9. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP";
10. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
11. decreto di approvazione dell'AdP;
12. gestione e monitoraggio.

#### Il contenuto del rapporto ambientale

Relativamente al procedimento di Assoggettabilità a VAS, il contenuto del documento di rapporto preliminare può essere dedotto dall'esame dell'allegato II della Direttiva 2001/42/CE, laddove si prevede che siano considerate:

*Caratteristiche dell'AdP, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- in quale misura l'AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura l'AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza dell'AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi all'AdP;
- la rilevanza dell'AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
  - dell'utilizzo intensivo del suolo;

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Relativamente al procedimento di VAS, i contenuti del Rapporto ambientale sono individuati nell'Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali dell'AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione dell'AdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente all'AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti l'AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione dell'AdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La fase di informazione

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali (d.C.R. 351/2007) prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Il campo di applicazione

La VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS si applicano agli Accordi di Programma secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 - "determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971" (Allegato 11).

#### 4.0 VAS - VIC - Verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS

##### 4.1 Il procedimento coordinato

Il coordinamento dei procedimenti è il passaggio intermedio, allo stato delle legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, ben sapendo però che l'obiettivo non può che essere l'integrazione dei tre procedimenti di valutazione al fine di trovare le necessarie sinergie ma soprattutto fare valutazione in modo integrato.

##### VAS-VIC

Pur svolta in modo autonomo, la VIC è resa nel procedimento di VAS.

All'articolo 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il comma 3 specifica: "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale".

All'Articolo 11 del citato decreto si specifica poi come: "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del

piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" - comma 3.

"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge" - comma 5.

#### **VAS - Verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS**

Allo stato attuale, relativamente alla programmazione negoziata, l'integrazione VAS- Verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS può essere perseguita ai sensi del comma 10 dell'art.4 della l.r. n.5/2010.

"Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS....."

Sempre nel citato comma è previsto che "... il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorità competente alla VAS, in merito all'assoggettamento del progetto a VIA, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari".

Il procedimento coordinato valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (**Schema Adp1**), si articola nelle seguenti fasi:

1. deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'AdP e conseguente avvio del procedimento coordinato;
2. definizione ed assunzione dello schema operativo integrato (VIC, verifica di assoggettabilità a VIA);
3. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
4. redazione e messa a disposizione del documento di scoping;
5. convocazione prima conferenza di valutazione;
6. elaborazione e redazione dell'AdP, dei progetti preliminari soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA nonché dei relativi studi di valutazione;
7. invio all'Autorità competente per la VAS dello Studio di incidenza, dello studio preliminare ambientale e dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, verifica della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazione;
8. messa a disposizione del pubblico del Rapporto ambientale e dello Studio di incidenza, dello studio preliminare ambientale e dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
9. eventuale richiesta di integrazioni circa il Rapporto ambientale, lo Studio di incidenza e lo studio preliminare ambientale;
10. convocazione seconda conferenza di valutazione;
11. acquisizione dei pareri obbligatori dell'Autorità competente in materia di VIC e dell'Autorità competente in materia di VIA;
12. formulazione del parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p, (comprensivo della VIC) e decisione in merito all'assoggettabilità o meno dei progetti oggetto di verifica;
13. approvazione dell'Ipotesi di AdP comprensiva del Rapporto ambientale, Studio di incidenza, studio preliminare ambientale e alla dichiarazione di sintesi;
14. approvazione definitiva con decreto Presidente della Giunta regionale e pubblicazione sul BURL, sul sito web regionale su SIVAS e SILVIA.

Nel merito specifico si prevede quanto segue:

#### **.1 Deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'AdP e conseguente avvio del procedimento coordinato VAS - VIC -Verifica di VIA e Avviso di avvio del procedimento coordinato VAS - VIC -Verifica di VIA**

Il procedimento coordinato è avviato in sede di approvazione della deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'Accordo di programma, ed è reso esplicito mediante pubblicazione di avvio del procedimento di VAS/procedimento coordinato sul sito web e su SIVAS

#### **.2 Definizione schema operativo integrato (VIC, verifica di assoggettabilità a VIA)**

L'autorità procedente e le autorità competenti in materia di valutazione predispongono uno schema metodologico circa il percorso da effettuare assumendo le indicazioni derivanti dalle singole fonti normative e ricercando sinergie e modalità procedurali efficaci.

#### **.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione**

L'Autorità procedente di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, con specifico atto formale individuano e definiscono:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni,

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

#### **.4 Redazione e messa a disposizione del documento di scoping**

Nella redazione del documento di scoping si dovranno considerare i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale al fine di:

- determinare l'ambito di influenza dell'AdP, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).;
- definire le modalità per l'integrazione dello Studio per la valutazione di incidenza nel rapporto ambientale (allegato D - Sezioni piani - d.G.R. n. 7/14106/2003);
- assumere le indicazioni circa i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e i contenuti dello studio preliminare ambientale.

L'Autorità procedente mette a disposizione il documento di scoping sul sito web sivas per un periodo di norma di almeno trenta giorni e contestualmente lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati.

#### **.5 Convocazione prima conferenza di valutazione**

La prima conferenza di valutazione è convocata dall'Autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto .2, per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping.

#### **.6 Elaborazione e redazione dell'AdP, e dei progetti preliminari soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA nonché dei relativi studi di valutazione**

Rapporto ambientale, studio di incidenza e studio preliminare ambientale dovranno essere elaborati secondo le indicazioni delle singole disposizioni normative.

Al fine di evitare duplicazioni la redazione di tali strumenti dovrà avvenire in stretto raccordo e si dovrà porre attenzione:

- ad impostare ed effettuare analisi, stime e valutazione anche a scala differenti;
- ad individuare misure di mitigazione e compensazione adeguate;
- a progettare un sistema di monitoraggio integrato.

#### **.7 Invio all'Autorità competente per la VAS del Studio di incidenza, dello studio preliminare ambientale e istanza di verifica di assoggettabilità a VIA; verifica della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazione**

Sono inviati all'Autorità competente per la VAS i seguenti atti:

- il Rapporto ambientale unitamente al piano/programma;
- lo Studio di incidenza;
- lo studio preliminare ambientale unitamente al progetto preliminare e all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;

al fine della verifica della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazione.

L'Autorità competente per la VAS inoltra alle altre autorità la documentazione e richiede l'avvio dell'istruttoria volta alla verifica della completezza della documentazione inoltrata.

Le Autorità competenti in materia di VAS/VIC/VIA esaminano la documentazione presentata e nel caso rilevino incompletezze documentali richiedono le necessarie integrazioni

#### **.8 Messa a disposizione del pubblico del Rapporto ambientale, dello Studio di incidenza, dello Studio preliminare ambientale**

L'autorità procedente mette a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblica sul web:

- la proposta di AdP, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica;
- lo Studio di incidenza;
- lo studio preliminare ambientale unitamente al progetto preliminare oggetto di verifica di assoggettabilità.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione (ove previsto) e lo comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel BURL, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web sivas.

#### **.9 Eventuale richiesta di integrazioni circa il Rapporto ambientale, lo Studio di incidenza e lo studio preliminare ambientale**

Allorché, a seguito di esame degli studi, emergano carenze di informazioni è possibile procedere alla richiesta di integrazioni in modo integrato. Le tre Autorità competenti predispongono un'unica richiesta di integrazioni; sino all'invio delle stesse da parte del Proponente il tempo previsto per l'istruttoria si intende interrotto.

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

**.10 Convocazione seconda conferenza di valutazione**

L'Autorità procedente trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati il p/p e il progetto al fine dell'espressione del loro parere.

La conferenza di valutazione finale è convocata per esaminare:

- la proposta dell'Ipotesi di AdP e di Rapporto Ambientale;
- lo Studio per la valutazione di incidenza;
- il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio preliminare ambientale.

La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale prima della conferenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

**.11 Acquisizione dei pareri obbligatori dell'Autorità competente in materia di VIC e dell'Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA**

Sono acquisiti i singoli pareri dell'Autorità competente in materia di VIC e dell'Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA che costituiscono elementi imprescindibili per l'emanazione del parere motivato da un lato e per la decisione in merito all'assoggettabilità a VIA dall'altro.

**.12 Formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p, (comprensivo della VIC) e decisione in merito all'assoggettabilità o meno a VIA**

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali per la VAS, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, entro il termine di 90 giorni dallo scadere dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al punto 7, formula il parere motivato comprensivo della Valutazione di incidenza e della decisione in merito all'assoggettabilità a VIA, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione dell'AdP.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di AdP valutato.

In caso di assoggettabilità a VIA, l'iter del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto prosegue autonomamente fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale.

E' comunque opportuno, soprattutto nel caso della programmazione negoziata, che la suddetta emanazione avvenga prima dell'approvazione dell'Accordo di Programma. Questo al fine di dare all'accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito finale del procedimento di VIA.

**.13 Approvazione dell'Ipotesi di AdP comprensiva di Rapporto ambientale, Studio di incidenza, Studio preliminare ambientale e dichiarazione di sintesi**

L'iter di approvazione dell'Ipotesi di AdP prosegue secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni e come illustrato nello schema adp1.

**.14 Approvazione definitiva con decreto Presidente di Giunta regionale e pubblicazione sul sito web regionale e su SIVAS e SILVIA**

A seguito dell'approvazione dell'AdP con decreto del Presidente della Giunta regionale l'Adp unitamente al Rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi è pubblicato sul sito web regionale nonché su SIVAS e SILVIA

**4.2 Il contenuto degli studi**

Ogni procedimento mantiene il suo strumento di riferimento, e quindi:

- **VAS** - il contenuto del **rapporto ambientale** è disciplinato dalla Direttiva 2001/42/CE, come recepita dal d.lgs. 152/2006 - Allegato VI e sue modifiche d'integrazioni;
- **VIC** - il contenuto della **relazione per la valutazione di incidenza** è disciplinato dalla Direttiva 92/43/CEE, come recepita decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sue modifiche ed integrazioni;
- **Verifica di assoggettabilità a VIA** - il contenuto dello **Studio preliminare ambientale** è disciplinato dalle Direttive 85/337/CEE, 97/11/CE come recepita dal d.lgs. 152/2006 - Allegato V e sue modifiche ed integrazioni.

In base all'esperienza derivante dall'applicazione del presente schema procedimentale, potranno essere elaborati schemi coerenzati e sinergici tali da consentire ulteriori semplificazioni della documentazione da fornire, che saranno pubblicati sul sito internet SIVAS.

**Schema AdP 1 - procedimento coordinato valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale**

Fase del piano	AdP- Variante di piano	VAS	VIC	Verifica VIA
Fase 0 Preparazione	P0.1 Decisione in merito alla promozione dell'AdP			
	deliberazione Giunta regionale - trasmissione della DGR al Consiglio regionale. pubblicazione della DGR sul BURL nella Deliberazione della Giunta regionale sono individuate Autorità procedente e Autorità competente per la VAS  <b>Avvio procedimento VAS</b>			
<b>Fase 1</b> <b>Orientamento</b>	P1.1 Definizione contenuti di massima dell'AdP  P1.2 Predisposizione cronoprogramma	A 1.1 Verifica delle interferenza con i siti di Rete Natura 2000 A 1.2 Verifica della possibilità di attivare la verifica di assoggettamento a VIA nel procedimento di VAS A 1.3 Definizione schema operativo integrato (VIC e verifica di assoggettamento a VIA) A 1.4 Individuazione delle autorità competenti interessate, mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti		

Conferenza di valutazione	<p style="text-align: center;"><b>Avvio del confronto</b> Presentazione documento di scoping</p>			
<p><b>Fase 2b</b> <b>Elaborazione e redazione</b></p>	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale	Definizione contenuto dello Studio di incidenza	Definizione modalità di effettuazione della procedura di Verifica nel procedimento di VAS e del campo di applicazione
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna		
	P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/ scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio		
	P2.4 Proposta di schema di ipotesi di AdP (con Variante di piano)	A2.8 Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica	Studio di Incidenza	Progetto preliminare Studio preliminare ambientale
	<p style="text-align: center;">Messa a disposizione e deposito per 60 giorni del progetto di variante urbanistica inerente l'AdP, del Rapporto Ambientale e dell'eventuale prima "ipotesi di AdP"</p> <p style="text-align: center;"><b>Pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione sul BURL e sul sito web Regionale</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Avvio procedura di VIC</b> volta ad acquisire la Valutazione di Incidenza da parte dell'Autorità competente</p> <p style="text-align: center;">Trasmissione all'Autorità competente per la VIC dello Studio di Incidenza</p> <p style="text-align: center;">istruttoria</p> <p style="text-align: center;">entro 60 giorni <b>Formulazione VALUTAZIONE DI INCIDENZA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Avvio procedura di Verifica di VIA</b> volta ad acquisire il parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Autorità competente per la VIA</p> <p style="text-align: center;">Pubblicazione per 45 giorni sul BURL, ALBO PRETORIO SILVIA dello Studio preliminare ambientale e del Progetto preliminare</p> <p style="text-align: center;">istruttoria Formulazione PARERE dell'autorità competente per la VIA</p>
Conferenza di valutazione	<p style="text-align: center;"><b>Valutazione della proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, di Rapporto Ambientale e dell'eventuale prima "ipotesi di AdP"</b> <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>VIC</b> viene acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta</p>	<p style="text-align: center;"><b>VERIFICA VIA</b> viene acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente</p>

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

	<b>L'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità precedente formula il parere motivato</b> <i>( con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>		<b>comprensivo della valutazione di incidenza</b>	<b>comprensivo della decisione in merito all'assoggettabilità o meno a VIA delle opere individuate</b>
<b>Fase 3 a</b> <b>Decisione</b> <b>Approvazione ipotesi di AdP</b>	<b>In caso di parere motivato positivo il Comitato dell'AdP, su proposta della Segreteria Tecnica ed a seguito dell'esame delle osservazioni presentate, formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi</b>			
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP", comprensiva di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi			
<b>Fase 3 b</b> <b>Ratifica AdP</b> e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni pervenute in merito alla variante urbanistica			
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP comprensivo di Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi finale viene approvato in via definitiva  <b>Pubblicazione del Decreto su BURL e sito web Regionale e comunicazione ai soggetti coinvolti</b>			
<b>Fase 4</b> <b>Attuazione gestione</b>	P5.1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano P5.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio dell'AdP		